SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 708)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori BUSSETI, BEORCHIA, SALERNO, RUFFINO, ROSI e BAUSI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 MAGGIO 1977

Modifiche alla legge 11 marzo 1953, n. 87, relativa alla costituzione e al funzionamento della Corte costituzionale

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 135 della Costituzione della Repubblica stabilisce che « La Corte costituzionale è composta di 15 giudici, nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature, ordinaria e amministrative. I giudici della Corte costituzionale sono scelti tra i magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni superiori, ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio ».

Le norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale sono contenute nella legge dell'11 marzo 1953, n. 87.

Questa legge all'articolo 2 stabilisce che i giudici della Corte, la cui nomina spetta alle supreme magistrature, ordinaria ed amministrative, sono eletti:

a) tre da un collegio del quale fanno parte il Procuratore della Corte di cassazione, che lo presiede, il Procuratore generale, i presidenti di sezione, gli avvocati generali, i consiglieri e i sostituti procuratori generali della Cassazione;

b) uno da un collegio del quale fanno parte il Presidente del Consiglio di Stato che lo presiede, i presidenti di sezione e i consiglieri del Consiglio di Stato;

c) uno da un collegio del quale fanno parte il Presidente della Corte dei conti, che lo presiede, i presidenti di sezione, i consiglieri, il Procuratore generale ed i Vice Procuratori generali della Corte dei conti.

Ai sensi dell'articolo 135 della Costituzione, il diritto di elettorato attivo e passivo, per la nomina di tre dei quindici giudici della Corte, spetta alla suprema Magistratura ordinaria, cioè ai magistrati di Corte di cassazione. Da ciò consegue che alla nomina dei tre componenti della Corte costituzionale devono provvedere tutti i magistrati di Corte di cassazione (n. 2160), indipendentemente dalle funzioni esercitate, così come avviene per la nomina dei due giudici costituzionali da parte delle supreme Magistrature amministrative.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

La legge n. 87 del 1953 all'articolo 2, lettera *a*), limita, invece, il diritto di elettorato attivo, per la nomina dei giudici della Corte costituzionale, ad un collegio, composto da un numero ristretto di magistrati ordinari (n. 337), tutti componenti effettivi della Corte di cassazione, e cioè il Presidente della Corte di cassazione, il Procuratore generale, i Presidenti di Sezione, gli avvocati generali, i Consiglieri e i sostituti Procuratori generali della Cassazione, escludendo persino i Presidenti ed i Procuratori generali delle Corti di appello.

Nell'attuale composizione del collegio di nomina dei tre giudici della Corte costituzionale, da parte della suprema Magistratura ordinaria, si rileva illegittimità costituzionale.

Inoltre, secondo la costante prassi della Corte di cassazione, sono stati sempre eletti giudici della Corte costituzionale magistrati ordinari, in attività di servizio soltanto presso la stessa Corte di cassazione, mentre di recente il Parlamento ha nominato giudice della Corte costituzionale un magistrato di Corte di cassazione, che non ha esercitato le funzioni presso quest'ultima Corte.

Occorre adeguare con urgenza, dovendosi provvedere prossimamente all'elezione di alcuni giudici della Corte costituzionale, da parte della suprema Magistratura ordinaria, il sistema di elezione al dettato costituzionale, e si propone, pertanto, la modifica dell'articolo 2, primo comma, lettera *a*), della legge dell'11 marzo 1953, n. 87.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

All'articolo 2, primo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, la lettera *a*) è sostituita dalla seguente:

« *a*) tre da tutti i magistrati di Corte di cassazione, indipendentemente dalle funzioni esercitate, mediante voto diretto e segreto, esercitato dinanzi all'Ufficio elettorale centrale, costituito dal Consiglio superiore della magistratura presso la Corte di cassazione e composto da 5 magistrati componenti effettivi e da tre supplenti, ovvero dinanzi agli Uffici elettorali composti da 5 magistrati di Cassazione costituiti presso ogni distretto di Corte di appello dai Consigli giudiziari, che sono tenuti a trasmettere i risultati ed il materiale relativo alle operazioni di voto entro 24 ore dal loro compimento all'Ufficio elettorale centrale, il quale, riassunti i risultati e risolti definitivamente gli eventuali reclami, provvede alla proclamazione dell'eletto o degli eletti ».